

Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 23
SEDUTA DEL 18/08/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno duemilaquattordici e questo giorno diciotto del mese di Agosto, alle ore 14:45, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del signor CIUMEI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

CIUMEI ANDREA	Sindaco	Presente
LUPI FRANCESCO	Consigliere	Presente
CITTI GUIDO	Consigliere	Presente
MARZOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
MAGRONE CARLO	Consigliere	Presente
DI PIRRO PAOLO	Consigliere	Assente
GENTILI FRANCESCO ANDREA	Consigliere	Assente

Consiglieri assegnati: n. 7,
Consiglieri presenti: n. 5,

Consiglieri in carica: n. 6 oltre il Sindaco,
Consiglieri assenti: n. 2.

Partecipa il Dott. Marco CARAPEZZI - Segretario del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Il Sindaco introduce l'argomento posto al n. 8 dell'ordine del giorno inerente l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono specifiche norme disciplinanti la TASI;

Visto, in particolare, il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto il D. M 18 luglio 2014 , pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/7/2014 con il quale si fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014 al 30/9/2014;

Preso atto che, a norma dell'art. 13, comma 15, del medesimo D.L. 201/2011:
- a decorrere dall'anno 2012, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,

- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Preso atto, al riguardo, che:

- con decreto di natura non regolamentare, del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle predette disposizioni,
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni,
- detta pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'allegato parere tecnico positivo, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi;

Esaurita la fase di discussione, il Sindaco pone a votazione l'argomento, unitamente alla dichiarazione di immediata eseguibilità, che ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli n. 5, espressi per alzata di mano dai n. 5 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) - Approvare il Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI), istituito dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - composto di n. 21 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- 2) - Prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 3) - Dare atto che con successiva e separata deliberazione, si procederà alla determinazione delle aliquote TASI e delle relative detrazioni;
- 4) - Trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, all'Area Contabile, Unità Operativa Tributi e Sistemi informativi per i provvedimenti di competenza e quelli di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" e per l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, della presente deliberazione unitamente all'esemplare in copia del Regolamento, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con la maggioranza dei voti espressi in narrativa.

(Allegato alla delibera n. 23 del 18.08.2014)



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

PARERI AI SENSI ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LEG.VO 18.8.2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Marciana Marina, 8 Luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI, ECONOMATO

Rag. Ivano



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Marciana Marina, 8 Luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Daniela



Comune di MARCIANA MARINA

Provincia di LIVORNO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.

AVENTE AD OGGETTO:

***Approvazione Regolamento per l'applicazione del
tributo per i servizi indivisibili (TASI)***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Alessandro Sforzi

Il sottoscritto Alessandro Sforzi, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 16 del 27/06/2013, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel:

- visto lo Statuto Comunale;
- visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- vista la specifica normativa di settore;
- richiamato l'art. 239, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;
- visto l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- visto l'art. 1, comma 682, lett. b), della legge n. 147 del 2013, che prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:
 1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)";
- visto l'articolato composto da numero 21 articoli;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;


E S P R I M E

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Montemurlo, 21 luglio 2014

L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico del Conti
A. Sforzi, Alessandro Sforzi





Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili

TASI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 18.8.2014

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto e finalità</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Immobili soggetti al tributo</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Aliquote del tributo</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Detrazioni</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Esenzioni</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Versamento del tributo</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Dichiarazione</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Accertamento con adesione</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Norma di rinvio</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Marciana Marina del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI istituito dall'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Marciana Marina .

ART. 2
PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 10 del presente regolamento.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 4

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Al di fuori dei suddetti casi resta preclusa la possibilità per il contribuente di considerare l'immobile adibito ad abitazione principale. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, restando sino a quel momento soggetta ad imposizione la relativa area edificabile.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 5

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 6
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Relativamente alla determinazione della base imponibile per i fabbricati di interesse storico, artistico o dichiarati inagibili o inabitabili, si applicano le norme previste dall'art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU.

ART. 7
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi di legge e conformemente alla vigente disciplina regolamentare in materia di IMU, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 8
DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente articolo 7, può prevedere apposite detrazioni d'imposta relativamente alle abitazioni principali.

ART. 9
ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo le fattispecie disciplinate dall'art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU.

ART. 10
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di illuminazione pubblica
 - b. Servizi relativi alla tutela ambientale e del verde pubblico, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - c. Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale e alla manutenzione delle strade;
 - d. Servizio di vigilanza e pubblica sicurezza;
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio i costi complessivi previsti per l'anno di competenza.

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 11
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione dal contribuente.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
3. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 12
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 4,00 (euro quattro/00).

ART. 13
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene

tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 14 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi calcolati al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 15 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 16 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 17 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 18
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 19
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 16, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 (dodici/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

ART. 20
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 21
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Andrea Ciumei

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco CARAPEZZI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria

Marciana Marina, 08 SET. 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Rag. Ivan Aringhieri

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 08 SET. 2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Marciana Marina, 08 SET. 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Rag. Ivan Aringhieri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08 SET. 2014 al ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs.n. 267/2000.

Marciana Marina,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Rag. Ivan Aringhieri

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco CARAPEZZI

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ed è divenuta esecutiva in pari data.

Marciana Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco CARAPEZZI